

COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA

Approvato con deliberazione consiliare nr. 42 del 23 luglio 2008
Modificato con deliberazione consiliare nr. 3 del 23 febbraio 2009

INDICE

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Regolamento comunale

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Servizi svolti con armi

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

Art. 7 – Assegnazione dell'arma

Art. 8 - Approvvigionamento

Art. 9 - Servizi di collegamento e rappresentanza

Art. 10 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Art. 11 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 12 - Registro carico e scarico

Art. 13 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 14 - Sostituzione delle munizioni

Art. 15 - Doveri dell'assegnatario

Art. 16 - Custodia delle armi

Art. 17 - Istituzione di idoneo locale per la custodia delle armi

Art. 18 - Controlli e sorveglianza

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 19 - Addestramento

Art. 20 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Art. 21 - Smarrimento e furto

Art. 22 - Rinvio

Art. 22 bis - Disposizioni transitorie

Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all' esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 2

Regolamento comunale

1 Il presente regolamento, osserva le disposizioni della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, determina i servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), il regolamento è comunicato al prefetto.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, e almeno di un' arma, come dotazione di riserva salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, cessazione dal servizio, assenze per ferie-malattia, e per qualsiasi altra causa che non corrisponda alla presenza dell'assegnatario in servizio

2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

4 Il Sindaco denuncia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

5 L'acquisto delle armi e del munizionamento nel rispetto del D.M. 4/3/1987 n.145, è disposto con determinazione del Responsabile dell'Area Polizia Locale tenendo conto delle direttive di cui agli articoli 3 e 4.

6 Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile dell'area le assumerà in carico nell'apposito registro.

Art. 4

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#), e successive modificazioni. è la pistola automatica di calibro 9x21 e viene indicata nella pistola marca Glock modello 17 calibro 9x21.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune di Silea, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n°65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1 Il personale della Polizia Locale che esplica servizio munito dell'arma in dotazione indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita. corredata di caricatore di riserva.

2 A partire dal ruolo Ispettori l'arma può essere portata in modo non visibile anche indossando l'uniforme.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio questa è portata in modo non visibile.

4. In servizio non si portano armi diverse da quelle in dotazione.

Servizi da svolgersi di massima senza armi

- a) scorta d'onore al gonfalone
- b) servizi di rappresentanza
- c) servizi interni d'ufficio
- d) assistenza alle sedute del consiglio comunale
- e) cerimonie religiose
- f) educazione stradale nelle scuole
- g) cerimonie istituzionali, religiose e cortei funebri
- h) servizi resi all'interno di strutture pubbliche le cui peculiarità consigliano di non ostentare le armi.

Art. 7

Assegnazione dell'arma

1. Il porto dell'arma assegnata senza licenza è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza l'arma è assegnata in via continuativa durante l'orario di servizio.

2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato, non superiore ad un anno, ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione, previa presentazione di certificato medico. Si applicano per quanto qui non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

3 Nel provvedimento di assegnazione dell'arma, della durata non superiore ad anni uno, prorogabile, dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di P.S;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- d) la descrizione e quantificazione del munizionamento.

4 Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

5 Gli assegnatari al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e munizioni sul quale dovranno sempre essere registrate anche le consegne.

6 Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituite dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

7 Copia dell'elenco delle assegnazioni fatte è trasmesso al Prefetto di Treviso.

Art. 8

Approvvigionamento

1. Il Responsabile dell'Area garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.

3 Lo stesso con specifica determinazione può demandare tale compito ad altro addetto, il quale sotto propria responsabilità, ne svolge le funzioni ed attribuzioni.

2. Se sussiste un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145.

Art. 9

Servizi di collegamento e rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio dagli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento.

Art. 10

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 11

Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della [legge 7 marzo 1986, n. 65](#), che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

4. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma d'ordinanza purchè la stessa sia in dotazione a tutto il personale operante nella convenzione..

5. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 12

Registro carico e scarico

1 Il Comandante o suo delegato dovrà curare la tenuta di apposito registro di carico e scarico armi e munizionamento, contenente: numero d'ordine; cognome e nome dell'assegnatario; qualifica; descrizione arma; munizioni; consegna; restituzione; note.

2 Tale registro dovrà essere preventivamente numerato e vidimato con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6 del D.M. 145/87; su tale registro non possono farsi cancellazioni, eventuali errori dovranno essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

Art. 13

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; nello stesso l'arma deve essere riposta scarica al termine del servizio medesimo. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono essere eseguite in luogo isolato, senza la presenza di altre persone e nelle apposite apparecchiature.

2. L'arma assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Art. 14

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Art. 15

Doveri dell'assegnatario

1 L'assegnatario dell'arma al momento della consegna deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.
- e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
- 2) evitare di depositare armi negli uffici, tranne che durante le momentanee interruzioni di servizio;
- 3) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 4) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed efficiente;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
- 8) evitare in ogni caso di detenere l'arma al di fuori dell'orario di servizio nel proprio armadietto, od in altro luogo, avendo cura di depositarla nella specifica cassaforte.

2. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 16

Custodia delle armi

1 Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte collocati in apposito e specifico locale all'uopo destinato..

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso al locale deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, sia durante che fuori le ore di servizio, nella cassaforte del Comando le cui chiavi sono custodite dal Comandante o da un suo delegato.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata controfirmata in cassaforte o armadio corazzato.

5. Il locale deposito armi è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

6. Il locale deposito è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante, per: le ispezioni settimanali e mensili; le riparazioni delle armi; i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 17

Istituzione di idoneo locale per la custodia delle armi

1. Nell'ambito del Comando della Polizia Locale è istituito idoneo e apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. Le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 del D.M. n. 145/1989 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17 del medesimo decreto ; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante o suo delegato. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#).

2 Il locale custodia delle armi deve essere interno all'edificio, ubicato in modo da consentire il controllo degli accessi e deve essere munito di porta blindata ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3 Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

4. L'istituzione del locale deposito è disposta con il presente regolamento; la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

5. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al Comandante o suo delegato; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la propria diretta responsabilità.

6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.

7. Nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 18

Controlli e sorveglianza

1. Controlli regolari nei locali di deposito e scarico armi sono effettuati dal Comandante o suo delegato per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna ai locali di cui al comma precedente è effettuata dal personale della Polizia Locale attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dei locali attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il Comandante della Polizia Locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 19

Addestramento

1 Gli addetti della Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo; i corsi dovranno tenersi a distanza di sei mesi uno dall'altro.

2. A tal fine il comune procede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di PS., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art.1 della Legge 28.05.1981, nr.286.

3 Oltre quanto previsto dalla [legge 28 maggio 1981, n. 286](#), contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

4 I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

5 I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Art. 20

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 7 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico

Art. 21

Smarrimento e furto

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al più vicino comando dei Carabinieri che ne rilascia apposita ricevuta.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/87 citato.

Art. 22 bis

Disposizioni transitorie

Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, contenente norme concernenti l'armamento degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, hanno la facoltà di richiedere di essere esonerati dalla dotazione dell'arma di servizio.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale e sarà comunicato al Prefetto di Treviso e al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.